

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
SERVIZIO PROVINCIALE TRENINO

STATUTO



[...]

Sezione III **ORGANI DI CONTROLLO DEL CNSAS-TN**

ARTICOLO 32 (Revisori dei Conti)

1. I Revisori dei Conti del CNSAS-TN sono nominati dall'Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione. Essi sono scelti preferibilmente tra i Soci Ordinari del CNSAS-TN in numero massimo di tre di cui uno con le funzioni di Presidente.
2. I Revisori dei Conti devono essere preferibilmente in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.
3. Il ruolo di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva del CNSAS-TN.
4. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esercitano i propri poteri sino alla nomina del nuovo Collegio.

ARTICOLO 33 (Compiti dei Revisori dei Conti)

1. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca e presiede le riunioni del Collegio.
2. I Revisori dei Conti si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi e comunque prima dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
3. I Revisori dei Conti vigilano sulla regolarità della gestione contabile di tutta l'organizzazione dell'Associazione presentando al Consiglio Direttivo apposite relazioni periodiche o contingenti ed emanando, se del caso, raccomandazioni, segnalazioni e diffide. I Revisori dei Conti possono procedere a verifiche di cassa e al controllo dei documenti contabili di qualunque organo dell'Associazione e predispongono la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione secondo quanto stabilito dal Regolamento e negli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio, ma comunque secondo il criterio generale dell'equilibrio fra entrate e spese.
4. I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. I Revisori dei Conti, oltre alle funzioni di controllo stabilite dalla Legge, in caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo, provvedono alla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Capostazione e dei Vicecapostazione.

ARTICOLO 34 (l'Organismo di Vigilanza)

1. Il Consiglio Direttivo può decidere di affidare a un organismo dell'Associazione, appositamente istituito e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo-gestionale adottato dal CNSAS-TN, nonché di curarne l'aggiornamento.
2. Detto organismo potrà avere una struttura collegiale. In tal caso, con apposita delibera del Consiglio Direttivo saranno individuati i soggetti che andranno a comporre detto organismo, il loro eventuale compenso e la durata in carica, in attuazione di quanto previsto dallo specifico regolamento e dal Modello organizzativo-gestionale.

In ogni caso i componenti dell'organismo dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

[...]

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
SERVIZIO PROVINCIALE TRENINO

REGOLAMENTO



[...]

ARTICOLO 22 (Revisori dei Conti)

1. Ferma restando l'esigenza di garantire un efficace controllo sulla regolarità contabile dell'Associazione, l'attività dei Revisori dei Conti può essere affidata anche a un solo soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti dal comma 2° dell'art. 32 dello Statuto associativo.
2. Sino all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 34 dello Statuto associativo, le relative funzioni sono temporaneamente svolte dai Revisori dei Conti secondo le prescrizioni emanate dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dal Modello organizzativo – gestionale adottato dal CNSAS – TN.

[...]